

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1689 del 21/03/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DELLA DITTA "GAM PLAST S.P.A." - RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASTELLARANO - VIA REPUBBLICA N.20
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1750 del 20/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno MARZO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.19779/2024

D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DELLA DITTA "GAM PLAST S.P.A." - RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASTELLARANO - VIA REPUBBLICA N.20

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta "GAM PLAST S.P.A.", per l'impianto ubicato in Comune di Castellarano - Via Repubblica n.20 - Loc. Roteglia - Provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata per l'attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-3148 del 07/07/2020, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Vista la domanda di modifica Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**GAM PLAST S.P.A.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di Castellarano - Via Repubblica n.20 - Loc. Roteglia - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche acquisita agli atti di ARPAE con protocollo PG/2024/92083 del 20/05/2024, e la successiva documentazione integrativa acquisita ai protocolli rispettivamente PG/2024/114947 del 21/06/2024 e PG/2024/140127 del 31/07/2024.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Visto il parere favorevole in merito alla conformità urbanistica espresso dal Comune di Castellarano, acquisito al protocollo PG/2025/25031 del 10/02/2025.

Richiamata la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano, acquisita al protocollo PG/2025/26354 del 11/02/2025.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e*

medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- L. 26.10.1995 n.447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*
- La LR n.15/2001 art.10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99 *"Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 16-06-1999, n.960 "Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale"; Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 *"Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna"*;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art.89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs.159/2011.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"GAM PLAST S.P.A."** ubicato nel Comune di **Castellarano - Via Repubblica n.20** - Provincia di Reggio Emilia per l'attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2. che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-3148 del 07/07/2020 adottata da Arpae, che è da intendersi revocata;
3. di dare atto che alla ditta **"GAM PLAST S.P.A."** nel Registro provinciale dei recuperatori viene attribuito il seguente numero: **235**;
4. che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 2 - Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico;**
5. di dare atto che la planimetria di riferimento per l'attività di gestione rifiuti è la tavola n. 2, denominata *"Elaborato grafico in allegato a domanda di operazione di recupero di rifiuti non pericolosi"* datata 02/05/2024, acquisita al protocollo di Arpae il 21/06/2024 viene allegata e costituisce parte integrante del presente atto;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
7. di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
8. di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente;
9. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
10. di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, comprese le modifiche all'Allegato 3 per le quali occorre unitamente presentare aggiornata comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
11. di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata;
12. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"GAM PLAST S.P.A."** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **fabbricazione di imballaggi in materie plastiche** ubicati in Comune di Castellarano - Via Repubblica n.20 – Loc. Roteaglia - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.3 - 4 - TRATTAMENTO CORONA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **26 Maggio 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Giugno 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di

proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1-E2	ESTRUSIONE RICAMBIO ARIA BOLLA	2000 Cad.	8	24	COV (Come C-Tot) Monossido di carbonio (CO)	20 100	
E3	TRATTAMENTO CORONA	1200	8	24	Ozono	1	
E4	TRATTAMENTO CORONA	1200	8	24	Ozono	1	
E5	REPARTO POLISTIROLO SQUADRATURA	12600	8	8	Materiale particellare COV (come determinazione di singoli composti)	10 600	(*)
E6	REPARTO POLISTIROLO PANTOGRAFO	11250	8	8	Materiale particellare COV (come determinazione di singoli composti)	10 600	(*)

(*) Per tale emissione, trattandosi di taglio con filo elettrotermico senza produzione di polveri, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici per il solo parametro materiale particellare.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del monossido di carbonio, dell'ozono, dei COV (come C-Tot) e dei COV (determinazione dei singoli composti) devono essere usati i metodidi seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);

	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I gas e vapori che si generano nelle fasi di estrusione e trattamento corona devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 – 2 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 5 (limitatamente al parametro COV come determinazione dei singoli composti) – 6 (limitatamente al parametro COV come determinazione dei singoli composti).

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così

come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

10) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5

anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/2024/92083 del 20/05/2024, e la successiva documentazione integrativa acquisita ai protocolli rispettivamente PG/2024/114947 del 21/06/2024 e PG/2024/140127 del 31/07/2024.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 - Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **GAM PLAST S.P.A.**
Impianto: Castellarano - Via Repubblica n. 20

Registro Provinciale Recuperatori n. **235**

Descrizione attività di gestione rifiuti

Nell'impianto di Via Repubblica n.20, viene svolta l'attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, in particolare lavorazione polietilene LD e HD da granuli in bobine per la produzione di cappucci termoretraibili per confezionamento pallets e taglio polistirolo per la produzione fogli da imballo.

La ditta intende svolgere, oltre all'attività sopra indicata che rappresenta la sua principale attività, anche il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 attraverso l'operazione R3 *"riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)"*.

La ditta intende trattare i rifiuti non pericolosi appartenenti alla tipologia 6.1 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998 consistente in *"rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici"* identificati al codice EER 150102 *"imballaggi in plastica"* provenienti da attività industriali, proprie (per un quantitativo pari a 300 tonnellate/anno) e di terzi (per un quantitativo pari a 200 tonnellate/anno), per un quantitativo totale annuo di rifiuti trattati pari a 500 tonnellate e un quantitativo di stoccaggio istantaneo funzionale all'operazione R3, pari a 5 tonnellate/giorno. Il trattamento dei rifiuti è finalizzato all'ottenimento di materiali plastici coerentemente a quanto indicato al punto 6.1.4 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998, conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate. La potenzialità giornaliera di recupero dell'operazione R3 è pari a 2,5 tonnellate/giorno, e pertanto il trattamento giornaliero avverrà al massimo per tali quantitativi.

Tutte le lavorazioni avvengono all'interno dello stabilimento e non vi sono stoccaggi esterni di materiali che possono dare origine a dilavamento

L'azienda intende effettuare il recupero di rifiuti in polietilene, destinati a recupero, tramite un accordo con i clienti che prevede, da parte di Gam Plast, la concessione di bidoni in cui il cliente dovrà inserire il rifiuto destinato poi a recupero. Il produttore del rifiuto si assume la responsabilità di inserire nell'apposito contenitore lo scarto in polietilene rigorosamente pulito e non contaminato da altre sostanze e, periodicamente Gam Plast incaricherà un trasportatore autorizzato che vada a ritirare il rifiuto, posto all'interno di big bag o sopra pallet, per poi trasportarlo presso il proprio impianto per il recupero.

Il rifiuto, una volta arrivato presso l'impianto, verrà sottoposto ad un ulteriore controllo e movimentato, tramite transpallet o muletti, presso l'area di lavorazione.

La ditta intende avvalersi di uno stoccaggio funzionale all'attività di recupero R3 presso l'area apposita indicata in planimetria, con uno stoccaggio istantaneo pari a 5 tonnellate/giorno e uno stoccaggio annuale pari a 500 tonnellate/anno.

Prima di effettuare il caricamento dei rifiuti sul nastro trasportatore, situato a monte del mulino di macinazione, il personale addetto effettuerà il controllo e la selezione dei rifiuti in ingresso alla lavorazione, in particolare con la separazione del polietilene. All'interno del mulino, le lame metalliche ruotando ad alta

velocità, fanno surriscaldare la camera di macinazione nella quale si raggiunge la temperatura pari a circa 100°C. Tale temperatura, associata al movimento rotatorio delle lame, permette alla plastica di "rammollire" e contemporaneamente degradarsi in panetti, che vengono spinti all'ingresso dell'estrusore, all'interno del quale il materiale plastico "rammollisce" ulteriormente e viene trasformato in un cilindro morbido. All'uscita dall'estrusore è presente una filiera che trasforma il cilindro in tanti piccoli filamenti (detti spaghetti) e successivamente una taglierina automatica che seziona i vari spaghetti e forma granuli di dimensione pari a circa 3-4 mm di diametro. La fase di taglio avviene in bagno d'acqua in modo da permettere il contemporaneo indurimento dei granuli. A questo punto l'acqua e i granuli vengono inviati mediante tubazione flessibile alla centrifuga-vaglio dove avviene la loro separazione. L'acqua, una volta depurata dai granuli, viene reinviata alla fase di taglio, chiudendo il ciclo, mentre i granuli verranno insaccati mediante trasporto pneumatico.

Considerando la capacità di trattamento dell'impianto, l'azienda prevede di poter operare per 24 h/g su 5 gg a settimana, raggiungendo il quantitativo annuo di recupero pari a 500 tonnellate, di cui 200 tonnellate provenienti da terzi. Il materiale ricevuto da terzi, in attesa di essere lavorato, verrà stoccato all'interno dello stabilimento, in zona dedicata indicata in planimetria, e verrà movimentato al bisogno mediante carrello elevatore. L'approvvigionamento dei rifiuti da terzi avverrà mediante soggetti autorizzati dall'Albo gestori ambientali.

I granuli prodotti, in uscita dall'impianto di macinazione, verranno raccolti in big bag per poi essere inseriti nel ciclo di produzione degli imballaggi in polietilene già attivo in azienda.

La planimetria di riferimento dell'impianto è la tavola n. 2, denominata *"Elaborato grafico in allegato a domanda di operazione di recupero di rifiuti non pericolosi"* datata 02/05/2024, acquisita al protocollo n. PG/2024/0114947 del 21/06/2024 di Arpae.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
2. La Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
3. L'operazione R3 è comprensiva di stoccaggio funzionale e pertanto le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto.
4. Le aree di gestione rifiuti devono essere delimitate da segnaletica orizzontale e da apposita cartellonistica per distinguerle dalle altre aree produttive limitrofe. L'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nelle aree e negli spazi secondo la planimetria di riferimento dell'impianto che è la tavola n. 2, denominata *"Elaborato grafico in allegato a domanda di operazione di recupero di rifiuti non pericolosi"* datata 02/05/2024, acquisita al protocollo di Arpae il 21/06/2024.
5. I rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 *"Modalità e accorgimenti operativi e gestionali"*).
6. Per la ricezione dei rifiuti all'impianto, sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
7. La ditta per i rifiuti in ingresso, nell'area di accettazione, dovrà effettuare tutte le verifiche per l'accettazione dei medesimi, respingendo i rifiuti non conformi per il recupero o non rispondenti ai rifiuti ammessi.
8. Non sono ammessi all'operazione R3 i rifiuti sporchi da oli, polveri, fanghi o altre sostanze contaminanti, che dovranno essere avviati ad impianti terzi di gestione rifiuti autorizzati.
9. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna

cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.

10. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
11. Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di rifiuti in ingresso, sia i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto nelle rispettive aree indicate in planimetria.
12. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
13. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
14. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
15. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
16. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati. La Ditta dovrà effettuare la pulizia periodica delle aree destinate all'attività di gestione rifiuti.
17. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
18. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
19. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1

Operazione autorizzata R3

6.1 del D.M. 05/05/ 1998	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici								R3
6.1 .3	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche Uniplast-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3]								R3
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero									
6.1 .4	materie prime secondarie conformi alle specifiche UniPLAST-Uni 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate								
Co dice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R3)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R3)		operazione R 3 (tonnellate al giorno)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t	mc	t
1501 02	imballaggi in plastica	6	5	600	500	6	5	600	500
TOTALE		6	5	600	500	6	5	600	500

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, risultano rispettati sia il limite di immissione acustica assoluto diurno e notturno per la classe V in cui insiste l'attività sia il limite di immissione differenziale diurno e notturno stabiliti dal DPCM 14/11/1997. Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e le modifiche in progetto risultano acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.